



Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Liguria

Presidenza Ordine Provinciale della Spezia vicepresidente@architettisp.it

Segreteria Ordine Provinciale della Spezia presidente@architettisp.it

Via A. Manzoni n. 50 – 19121 LA SPEZIA - Tel. 0187-730359 - e-mail federazione.architettiliguria@awn.it

Prot. n. 1248/CM/02.4.1

La Spezia, 12 marzo 2021

Spett.li

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA
E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE
DI IMPERIA E SAVONA

e p.c.

REGIONE LIGURIA - SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA
COMUNE DI GENOVA

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TUTTI I COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

COMUNE DI LA SPEZIA

TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

COMUNE DI IMPERIA

TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

COMUNE DI SAVONA

TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

ORDINE ARCHITETTI (GENOVA E LA SPEZIA)

ORDINE INGEGNERI (GENOVA E LA SPEZIA)

COLLEGIO DEI GEOMETRI (GENOVA E LA SPEZIA)

ORDINE ARCHITETTI (IMPERIA E SAVONA)

ORDINE INGEGNERI (IMPERIA E SAVONA)

COLLEGIO DEI GEOMETRI (IMPERIA E SAVONA)

AI MiBACT

Segretariato Regionale per la Liguria

mbac-sr-lig@mailcert.beniculturali.it



Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Liguria

Presidenza Ordine Provinciale della Spezia vicepresidente@architettisp.it

Segreteria Ordine Provinciale della Spezia presidente@architettisp.it

Via A. Manzoni n. 50 – 19121 LA SPEZIA - Tel. 0187-730359 - e-mail federazione.architettiliguria@awn.it

Preg.mi signori Soprintendenti,

inviamo la presente a riscontro della Loro nota trasmessa via PEC in data 17/02/2021 ad oggetto *“Linee di indirizzo per gli interventi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali Parte II e III, e sull’edificato con valore storico e documentale ai fini dell’applicazione della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (c.d. Bonus facciate 90%) e Legge n.77 del 17 luglio 2020, art. 119 (c.d. Superbonus 110%)”*.

Esprimiamo anzitutto apprezzamento e totale condivisione degli intendimenti esplicitati nel documento, volti alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, interesse primario della collettività.

Apprezziamo in particolare le “intenzioni” espresse nel documento che impegnano le Soprintendenze - in coerenza con quanto chiarito nella Circolare n. 45/2020 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - a favorire il buon esito dei programmi di rigenerazione incentivati dalle recenti disposizioni di legge mirate a favorire la riqualificazione energetica degli edifici, la riduzione del rischio sismico e la riconfermata esigenza di rendere accessibili gli edifici con la eliminazione di barriere architettoniche.

Esprimiamo in proposito la piena condivisione del principio enunciato nella Circolare della Direzione Generale richiamata anche nel Loro documento, secondo cui gli obiettivi di rigenerazione sottesi ai predetti provvedimenti normativi (riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, e superamento delle barriere architettoniche) costituiscono obiettivi prioritari, oltreché condivisibili, proprio nell’ottica di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

I fenomeni di spopolamento e di degrado dei nostri centri storici, derivanti anche dalle condizioni di deterioramento degli edifici, sempre più inadeguati e inefficienti a rispondere alle esigenze abitative, sono ben noti e stanno determinando il lento, ma inesorabile, deperimento del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, messo sempre più frequentemente a repentaglio da crolli e da incuria da parte di chi dovrebbe invece provvedere.

L’immagine di molti centri storici è sempre più caratterizzata dalla comparsa di ponteggi impropri e provvisori intesi al contenimento dei pericoli derivanti da temuti crolli o da distacchi dagli edifici piuttosto che ad un loro concreto rimedio.

In ragione di ciò, è effettivamente indispensabile la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nei processi di trasformazione, di rigenerazione e di tutela a cui è stato dato impulso con i recenti provvedimenti legislativi, ed è necessaria l’adozione - da parte dei progettisti e delle imprese - di ancora maggiore attenzione nella progettazione e nella esecuzione degli interventi su tutto il patrimonio edilizio esistente indipendentemente dalla circostanza che esso sia soggetto o meno a specifici regimi di tutela. Altrettanto necessaria è l’adozione -da parte delle Amministrazioni preposte- della massima consentita tempestività nell’espressione delle valutazioni di competenza sugli interventi, laddove richieste dalla legge. Caso per caso, edificio per edificio, progetto per progetto, così come la ricchezza e la diversificazione del nostro patrimonio edilizio e paesaggistico esige.

In tal senso, comprendendo appieno lo spirito delle Loro indicazioni, anche se ovviamente non vincolanti, temiamo tuttavia che esse possano contribuire -proprio per l’autorevole provenienza- ad



Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Liguria

Presidenza Ordine Provinciale della Spezia vicepresidente@architettisp.it

Segreteria Ordine Provinciale della Spezia presidente@architettisp.it

Via A. Manzoni n. 50 – 19121 LA SPEZIA - Tel. 0187-730359 - e-mail federazione.architettiliguria@awn.it

alimentare incertezze nell'azione progettuale ed in quella valutativa-amministrativa e, quindi a produrre un effetto paradossale contrario.

Il tutto con conseguenze nefaste proprio per la sopravvivenza e la rigenerazione di quel patrimonio architettonico e paesaggistico che si vuole invece tutelare, in direzione contraria all'impulso, anche economico, di strumenti di intervento legittimi e alle già citate linee di indirizzo del MIBACT.

I percorsi e le iniziative di medio e lungo periodo indicate nel documento volte alla *“condivisione di procedure di verifica ed eventuali linee di intervento condivise, i cui esiti potrebbero altresì risultare di interesse nel procedimento di co-pianificazione paesaggistica in corso”* o per *“la ricognizione di eventuali regolamenti”* con riferimento *“agli interventi relativi ad areali ricadenti in ambiti classificati dagli strumenti urbanistici comunali come ‘zone A’”* o in *“aree non sottoposte a tutela”*, oltre a non fornire una tempestiva risposta alle sollecitazioni del MIBACT, potrebbero addirittura pregiudicare l'esecuzione di opere lecite e necessarie, alimentando ambiguità ed incertezze in un panorama giuridico e amministrativo già di per sé molto complesso e articolato.

Pertanto, animati dal medesimo spirito di collaborazione, e nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, riteniamo utile chiarire il nostro punto di vista sulla portata giuridica di alcune valutazioni contenute nel Loro atto, richiamando, nel contempo, l'improcrastinabile necessità di *“(..) attivare adeguate misure organizzative atte ad assicurare uno svolgimento celere delle istruttorie e del rilascio dei rispettivi Nulla Osta/pareri, anche in anticipo rispetto alle scadenze previste per i singoli procedimenti (...)”* così come evidenziato nella circolare della Direzione Generale citata all'interno del Loro documento.

Con l'auspicio che si possa addivenire, nel breve tempo, ad una nuova organizzazione delle strutture della Soprintendenza così da garantire il rispetto delle tempistiche fissate dalla legge nei procedimenti di rilascio dei nullaosta e pareri, spesso purtroppo disattese.

* * *

Ad ogni buon conto, con riferimento alla Loro nota, desideriamo precisare quanto segue:

- 1) Pare, innanzi tutto, opportuno **chiarire** che il primo CONSIDERATO delle Loro Linee Guida significa che gli edifici colpiti *da vincolo culturale* (parte II^a del Codice) e quelli vincolati come bellezze *individue* (*“le ville, i giardini e i parchi”*: art. 136, **lett. b**) D.Lgs. 42/2004) o come bellezze *di insieme* (**ma solo quelle** di cui alla **lett. c** dell'art. 136: *“i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici”*) sono esclusi dall'applicazione della legge non già sempre ma unicamente allorché l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione (sia essa la autorizzazione culturale sia essa la autorizzazione paesaggistica) constati che **il rispetto delle prescrizioni** (per la richiesta prestazione energetica) *“implichi un'alterazione sostanziale”* (e non dunque qualsiasi alterazione) *“con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici”*. Il che sta a significare che, in questi casi e solo in questi casi, l'autorizzazione **che sia necessaria** sarà negata e la legge non sarà applicabile.
- 2) Nel secondo CONSIDERATO le Loro Linee Guida trascrivono in parte (il secondo alinea) del comma 2 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in legge con L. 77/2020. Nella parte trascritta la norma dispone che *“Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio [...] o gli interventi di cui al citato*

comma 1 **siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica [...]**. E' utile precisare che la norma riguarda i vincoli **su "edifici"**, si tratti di vincoli culturali o paesaggistici, e quindi, per questi secondi, **non** quelli generici di zona (le "bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze") di cui all'art. 136, comma 1, **lett. d)**, D.Lgs. 42/2004.

Preme altresì sottolineare che gli interventi di cui all'art. 119, comma 1, per essere "vietati" da "regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali" devono esserlo -ovviamente (e trascurando di valutare se la norma regolamentare possa essere legittima o illegittima)- **specificamente**, posto che, in genere, si tratta non solo di interventi ammessi ma addirittura incentivati.

- 3) Nella Loro prima "prescrizione" si legge che Loro **non** ritengono "in linea generale compatibile con la tutela dei beni sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 (**Parte II**) la sostituzione **indiscriminata** degli infissi storici e la realizzazione di interventi di isolamento termico quali "cappotti" o applicazione di intonaci con caratteristiche di isolamento termico negli edifici, di qualunque spessore, composti da materiali non tradizionali o privi di prove o sperimentazioni che ne accertino il comportamento nel tempo".

Occorre evidenziare: **a)** che questa **anticipazione di giudizio** riguarda unicamente gli edifici protetti da vincolo **culturale**; **b)** che si tratta di un "orientamento" di cui occorrerà tener conto, **fermo peraltro restando** che **ogni progetto ed ogni edificio sono entità singolari**, non generalizzabili e non agevolmente riproducibili con riguardo a diverse realtà/situazioni; **c)** che risulta di non agevole comprensione, nella sua traduzione concreta, una sostituzione di infissi storici che sia "indiscriminata". Il che pare implicare che vi sia una sostituzione di infissi anche storici che sia (sarebbe) ammessa ed una, non ammessa, se "indiscriminata".

- 4) Le Loro seconda e terza prescrizione (sub "Centri storici" e sub "Patrimonio edilizio diffuso") riguardano gli "immobili" non sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice ma ricadenti tra quelli considerati all'art. 136, comma 1, **lett. b) e c)** o "**altrimenti in ambiti classificati dagli strumenti urbanistici come zone A [...]** **di fatto** questi ultimi **non direttamente sottoposti a tutela ai sensi del Codice ...**".

Fermo restando l'apprezzamento per il richiamo da Loro compiuto "all'attenzione" da riservare agli interventi nei Centri storici, onde evitare equivoci dannosi e sovrapposizioni di competenze, va precisato che **le autorizzazioni culturali (Parte II) e quelle paesaggistiche (Parte III)** sono necessarie **solo per gli edifici vincolati** e per gli interventi che il Codice sottoponga ad autorizzazione. **Non** per gli interventi su immobili non vincolati o per gli interventi su immobili, pur vincolati, ma che siano esclusi dalla necessità di autorizzazione.

Non vi è alcuna relazione tra zonizzazioni urbanistiche (operate dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 o dagli strumenti urbanistici) e **immobili vincolati**.

- 5) L'opportuno richiamo all'art. 11 del Codice (da leggere in necessaria combinazione con il successivo art. 50) esige il richiamo anche al comma 1 bis a tenore del quale "Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui **agli 12** ("Verifica dell'interesse culturale") e **13** ("Dichiarazione dell'interesse culturale"), qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabilite dall'articolo 10 ("Beni culturali)".

- 6) Le Loro Linee Guida affermano che "la realizzazione di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali o orizzontali **non rientra** nelle ipotesi di esenzione da autorizzazione



Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Liguria

Presidenza Ordine Provinciale della Spezia vicepresidente@architettisp.it

Segreteria Ordine Provinciale della Spezia presidente@architettisp.it

Via A. Manzoni n. 50 – 19121 LA SPEZIA - Tel. 0187-730359 - e-mail federazione.architettiliguria@awn.it

paesaggistica previste al punto 2 dell'Allegato A del D.P.R. 31/2017" trovando invece applicazione il punto B5 e quindi occorrendo una autorizzazione semplificata.

Va precisato che l'autorizzazione paesaggistica semplificata è necessaria per gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici **laddove essi** comportino **"innovazioni"** nei materiali **di finitura o di rivestimento preesistenti**.

Non già dunque con riguardo a qualsiasi intervento sulle finiture o sui rivestimenti.

* * *

Ringraziando per l'attenzione che vorranno riservare a queste note, inviamo cordiali saluti.

Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Liguria

Il Presidente

Arch. Andrea Schiffini

Il Presidente Ordine Architetti PPC Genova

Arch. Paolo Raffetto

Il Presidente Ordine Architetti PPC Savona

Arch. Giacomo Airaldi

Il Presidente Ordine Architetti PPC Imperia

Arch. Andrea Borro